

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Oggetto: Convenzione, ex art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117, per attività da coprogettare e realizzare nel contesto dei servizi nell'ambito delle funzioni del "Centro Diurno Diffuso" dell'Area Dipartimentale Salute Mentale.

TRA

- 1) la dott.ssa Federica Berni che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina** con sede legale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327 ed autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione tra l'altro giusto decreto n. 994 dd. 19.12.2024 (di seguito anche ASUGI o Azienda);

E

- 2) la sig.ra Mariastella Marchioli che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante pro tempore dell'Associazione **Arià APS**, in qualità di capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo costituita con l'Associazione **Club Zyp ODV** (mandante), con sede in Trieste, via degli Apiari n. 3, C.F. 90127060326, debitamente autorizzata alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);
- 3) la sig.ra Florentia Corsani che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante pro tempore dell'**Associazione culturale e di volontariato di donne Luna e l'Altra – ODV**, con sede in Trieste, via Zefferino Pisoni n. 3, C.F. 9004608032, debitamente autorizzata alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);
- 4) la sig.ra Elena Clon che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante pro tempore della **Comunità di San Martino al Campo – Organizzazione di Volontariato**, con sede in Trieste, via Carlo Gregorutti n. 2, C.F. 80026740326, debitamente autorizzata alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);
- 5) la dott.ssa Petra Papais che interviene che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante pro tempore dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Fuoric'entro ODV**, con sede in Trieste, via Giovanni Cesca n. 4, C.F. 00983380320, debitamente autorizzata alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);
- 6) il sig. Bruno Opatti, che interviene che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante pro tempore dell'**Associazione Samarcanda ODV**, con sede in Trieste, via dell'Orologio n. 6, C.F. 90138870325, debitamente autorizzata alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);
- 7) la dott.ssa Angelina Pianca, che interviene che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante pro tempore dell'**Accademia della Follia – Claudio Misculin APS**, con sede in Trieste, via Revoltella n. 5, C.F. 90090340325, debitamente autorizzata alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);
- 8) il sig. Taiping Bazzanella, che interviene che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante pro tempore del **Comitato Territoriale Arci**

Trieste APS, con sede in Trieste, via del Bosco n. 17b, C.F. 90034370321, debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);

- 9) il sig. Massimiliano de Walderstein, che interviene che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante pro tempore l'**Associazione Franco Basaglia ODV**, con sede in Trieste, via De Pastrovich 4, C.F. 90057100324, debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);

PREMESSO CHE:

- ai sensi del DPCM 12.01.2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992” e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario Nazionale assicura i Livelli Essenziali di Assistenza tra i quali figura “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali” (art. 33);
- in relazione alle sopra individuate attività e pur permanendo la competenza dell’ASUGI in merito alla loro effettuazione, ai sensi del comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, viene precisato come, *“Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l’organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con il servizio sociale dei comuni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore coinvolti”*;
- la competente struttura aziendale afferente l’area dipartimentale Salute Mentale ha definito, in coerenza con il mandato attribuito dalla citata disciplina, un quadro progettuale volto a realizzare il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale in specifiche attività ed in chiave integrativa e complementare rispetto alle attività già istituzionalmente garantite dall’ASUGI;
- l’ASUGI con decreto n. 986 dd. 19.11.2021, confermato con dec ASUGI 846 dd. 12.10.2023, ha approvato il “Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore”, disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda può sottoscrivere convenzioni con Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale di cui all’art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117 al fine della realizzazione di specifiche progettualità per lo svolgimento di attività integrative complementari o di supporto ai servizi pubblici istituzionali dell’Azienda sanitaria;
- con decreto n. 797 dd. 17.10.2024, l’ASUGI ha dato avvio ad un procedimento volto ad individuare una o più Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione sociale per la stipula di una Convenzione, ex art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117, per attività da coprogettare e realizzare nell’ambito delle funzioni del “Centro Diurno Diffuso” dell’Area Dipartimentale Salute Mentale di ASUGI secondo gli allegati ivi approvati;
- con decreto n. 913 dd. 22.11.2024, l’ASUGI ha individuato le Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale selezionate ai fini della partecipazione alla fase di coprogettazione e conseguente sottoscrizione della presente convenzione, secondo lo schema di cui al decreto n. 797/2024 cit.;
- con decreto n. 994 dd. 19.12.2024, sono stati recepiti i lavori svolti nella fase di coprogettazione e sono state individuate le attività e/o impegni di competenza delle singole associazioni partecipanti;

tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la coprogettazione e realizzazione di specifiche attività in chiave integrativa e complementare rispetto alle attività già istituzionalmente garantite dall'ASUGI nel contesto dei servizi relativi all'ambito delle funzioni del "Centro Diurno Diffuso" dell'Area Dipartimentale Salute Mentale dell'Azienda sanitaria, entro il quadro progettuale di cui al successivo art. 4 e all'all. 1 – quadro progettuale.

ART. 3 - Referenti dell'attività.

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: il Responsabile della S.S.D. Servizio Abilitazione, Residenzialità;
- per le Associazioni: i legali rappresentanti pro tempore.

ART. 4 – Quadro progettuale ed attività.

Tutte le attività concordate dovranno rientrare nel quadro progettuale di cui all'allegato alla presente convenzione (all. 1 - quadro progettuale).

L'articolazione delle attività e le modalità di svolgimento sono quelle stabilite in esito ai tavoli di coprogettazione e come meglio definite nei relativi verbali recepiti negli allegati individuali alla presente convenzione. Le attività potranno essere periodicamente aggiornate su concorde volontà delle parti in esito alle risultanze dei lavori del tavolo di coprogettazione mediante la modifica, revoca e/o integrazione degli allegati individuali alla presente convenzione.

ART. 5 – Tavolo di coprogettazione.

Il tavolo di coprogettazione è definito come uno strumento operativo permanente che ha lo scopo anche di monitorare e verificare le attività effettivamente svolte ed individuare eventuali nuove attività da porre in essere.

Le parti si impegnano a proseguire le attività di coprogettazione preliminare già svolte a seguito della formale adesione all'Avviso di cui in premessa mediante la partecipazione ai tavoli di cui al presente articolo.

La cadenza degli incontri dovrà essere almeno semestrale, fatta salva la possibilità di eventuali ulteriori incontri che fossero ritenuti necessari.

Il tavolo verrà convocato, con congruo preavviso dal Referente aziendale per le attività, il quale ne fa parte insieme ad eventuali altri dipendenti ASUGI coinvolti nelle attività ed unitamente ai componenti delle ODV e APS impegnate nella progettualità.

Di ciascun incontro sarà redatto un verbale la cui copia, debitamente sottoscritta da parte di tutti gli intervenuti, andrà trasmessa alla Struttura aziendale competente in materia di rapporti con il terzo settore. L'esito dei lavori del tavolo, nonché la realizzazione di quanto deciso in tale sede, costituirà elemento di valutazione al fine della prosecuzione e dell'eventuale rinnovo della convenzione.

ART. 6 - Sedi dell'attività.

Esclusivamente ai fini della realizzazione delle attività concordate a favore dei soggetti target, l'ASUGI permetterà l'accesso e l'utilizzo di alcuni spazi di afferenza dell'Area Dipartimentale Salute Mentale meglio precisati nell'all. 1 – quadro progettuale e secondo le specifiche modalità e nei limiti stabiliti nei singoli allegati individuali.

Gli spazi potranno essere utilizzati nel rispetto delle modalità concordate e comunque entro le disposizioni impartite dall'Azienda, tenendo prioritariamente conto delle attività istituzionali che potrebbero esservi svolte da Servizi di ASUGI.

Gli spazi non potranno essere adibiti ad attività autonome dell'organizzazione, a sede di ufficio e/o per attività di segreteria e gestione generale delle ODV e APS.

ASUGI si riserva di destinare gli spazi messi a disposizione ad ulteriori e diverse attività, anche nel corso di vigenza del convenzionamento, qualora si dovessero rilevare differenti necessità a livello aziendale o di destinare alle medesime attività ulteriori spazi.

Le attività potranno svolgersi anche in luoghi pubblici o messi a disposizione dalle associazioni.

ART. 7 – Rimborso spese.

Le risorse sono fornite, nelle more delle linee annuali del SSR FVG 2025 con la relativa previsione finanziaria, in continuità con la previsione del 2024, fatte salve le diverse indicazioni che si renderanno necessarie in sede di approvazione del bilancio previsione 2025.

L'ammontare della compartecipazione economica destinata a ciascuna associazione e le scadenze dell'erogazione sono definite nei singoli allegati individuali, nel rispetto di quanto fissato nel presente articolo e nell'all. 1 – quadro progettuale.

In ogni caso, la compartecipazione economica sarà erogata secondo le modalità concordate con ciascuna associazione e comunque nei limiti massimi di seguito precisati:

- acconto pari al massimo ad 1/3 del totale per singola annualità;
- rimborso di quanto correttamente rendicontato e verificato con le scadenze concordate in sede di coprogettazione.

Al termine dell'annualità verrà verificato l'effettivo impiego dell'importo corrisposto a titolo di acconto. Qualora dovessero risultare delle eccedenze, queste dovranno essere restituite dalla ODV/APS all'ASUGI o essere imputate a titolo di acconto per l'annualità successiva.

Spese ammissibili e modalità di rendicontazione

Le spese ammissibili a compartecipazione economica sono solo quelle effettivamente sostenute e documentate le quali siano:

- a. indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto della progettualità in atto;
- b. materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
- c. giustificate con semplici scontrini fiscali, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00.- Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. "scontrino parlante") e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato;
- d. riferibili temporalmente e materialmente sostenute nel periodo di effettiva realizzazione dell'attività progettuale;
- e. di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall'atto di avvio del procedimento o successivo atto relativo al singolo rapporto con l'ASUGI, fatta

salva la possibilità che la ODV/APS si avvalga di altre fonti di finanziamento per la parte eccedente la somma concessa dall'Azienda Sanitaria;

- f. regolarmente rendicontate con le scadenze sopra specificate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 7 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo da parte dell'ASUGI) e corredate da apposita relazione sull'attività svolta. Inoltre dovranno essere compilati e verificabili, su richiesta da parte dell'ASUGI, i moduli delle presenze del personale a pagamento e dei volontari dai quali sia garantita l'evidenza degli elementi che seguono:
- nome e cognome;
 - profilo professionale/tipologia di attività svolta (per il solo personale a pagamento);
 - ore e luogo dell'attività svolta;
 - quantificazione dell'ammontare della remunerazione afferente il periodo oggetto di rendicontazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti categorie:

1. spese per volontari:

- a. rimborsi spese a volontari ex comma 4 art. 17 del CTS che non superino l'importo di Euro 10,00.- giornalieri e Euro 150,00.- mensili per singolo volontario; la ODV/APS, ai fini del corretto ottenimento del rimborso, dovrà presentare:
- autocertificazione sottoscritta dal volontario e resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 comprovante le concrete finalità delle spese sostenute per le quali si richiede il rimborso;
 - espressa dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'Ente comprovante che la spesa oggetto di richiesta di rimborso da parte del volontario appartenga alla tipologia di spese ed alle attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso di cui al comma 4 dell'art. 17 del CTS;
- b. costi relativi alle coperture assicurative;

2. spese per risorse umane a pagamento indispensabili a qualificare l'attività:

- a. costi per personale dipendente;
- b. costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
- c. costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa;

3. spese per attrezzature e locali:

- a. affitto di locali e spazi;
- b. noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali;
- c. spese di gestione e funzionamento (spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature ad es. piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
- d. spese di coordinamento e diffusione (spese per stampe di materiali di diffusione ecc.);

4. spese che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie né in quelle considerate inammissibili.

Spese non ammissibili:

- le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc), superiori a Euro 516,46.- per singolo bene;
- le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;
- le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- i rimborsi spese forfettari;

- le spese eccedenti la piccola e ordinaria manutenzione (ad es. ristrutturazione di locali ecc.);
- le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività;
- costi sostenuti per il personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi qualora la ODV/APS non garantisca che almeno il 60% delle ore complessive riconducibili al periodo di materiale rendicontazione sia svolto da personale volontario.

ART. 8 - Altre risorse messe a disposizione dall'ASUGI.

L'ASUGI, esclusivamente al fine della realizzazione delle attività oggetto di convenzione e così come meglio descritte negli allegati individuali, intende mettere a disposizione delle ODV e APS, oltre agli spazi e alle risorse monetarie, anche strumentazioni informatiche e telefoniche, mezzi di trasporto, previa autorizzazione della Direzione dell'Area Dipartimentale Salute Mentale

ART. 9 - Impegni dell'ASUGI.

L'ASUGI si impegna a:

- assicurare, attraverso i propri Referenti, la collaborazione necessaria durante tutte le fasi del procedimento ed in costanza di convenzionamento;
- convocare con congruo preavviso, tramite il proprio Referente aziendale, i momenti di coprogettazione, svolgere le relative attività e fissare eventuali ulteriori forme di verifica e di controllo nonché stabilire le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- stabilire le modalità e consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi e/o attrezzature messi a disposizione dall'Azienda;
- rimborsare le spese correttamente rendicontate e verificate.

ART. 10 – Impegni delle associazioni.

Le associazioni si impegnano a:

- prendere parte a tutti i momenti di coprogettazione e verifica;
- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”, approvato con decreto ASUITS n. 50 dd. 30.01.2017 e prorogato in ASUGI giusto dec. n. 1 dd. 01.01.2020;
- ottemperare al disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività oggetto del presente avviso e successivo convenzionamento;
- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale e con le eventuali disposizioni impartite da ASUGI, segnalando al medesimo Referente qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere in costanza di tutto il rapporto;
- trasmettere al Referente aziendale, prima dell'inizio dell'attività, l'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività e comunicare le successive variazioni che dovessero intervenire;
- trasmettere al Referente aziendale i moduli delle presenze, nonché le relazioni relative alle attività svolte e le rendicontazioni secondo le modalità e cadenze convenzionalmente fissate o ulteriore documentazione che si rendesse necessaria.

ART. 11 – Durata.

La convenzione avrà durata di 2 (due) anni dalla data di sottoscrizione della stessa e sarà condizionata alla partecipazione al tavolo di coprogettazione permanente, ad una positiva valutazione in tale sede e alla realizzazione di quanto ivi stabilito e risultante da valido e aggiornato allegato individuale.

La convenzione sarà rinnovabile per un ulteriore biennio, sempre fatte salve le condizioni previste dal precedente comma e potrà essere rinnovata anche in presenza di una sola associazione.

ART. 12 – Recesso, rinuncia e risoluzione.

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione, inoltre, si intende risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della medesima, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, le associazioni non potranno accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

Qualora alla presente convenzione aderiscano uno o più enti in forma di Associazione temporanea di scopo e nel corso del convenzionamento la medesima ATS dovesse essere sciolta per qualsiasi causa, gli enti partecipanti alla sciolta associazione temporanea di scopo, sono ammessi a proseguire nel rapporto con ASUGI, previa rideterminazione e/o rimodulazione delle attività e dell'ammontare ammissibile a rimborso in sede di coprogettazione e conseguente formalizzazione con apposito provvedimento Aziendale.

Qualora, nel corso del convenzionamento, dovesse cessare la collaborazione di una o più ODV e APS o dovessero essere destinate ulteriori risorse alle attività già oggetto di coprogettazione, l'ASUGI si riserva, di avviare separata ulteriore procedura volta a sostituire il soggetto uscente o ad attribuire le nuove risorse.

ART. 13 – Assicurazioni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 12-bis del D.lgs. 81/08 e s.m.i. nei confronti del volontario si applicano le disposizioni relative al lavoratore autonomo (art. 21 del D.Lgs 81/08).

L'ASUGI, nei confronti dei volontari, garantisce per il tramite della SC Servizio Prevenzione, Protezione Gestione Ambientale e Sistema di Gestione Integrato:

- l'informazione sui rischi per la salute e la sicurezza mettendo a disposizione dei volontari (anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale) apposita Informativa sui principali rischi presenti in ASUGI. Prima dell'inizio dell'attività presso le strutture di ASUGI, il volontario è tenuto a consegnare copia della dichiarazione di presa visione della nota informativa per i lavoratori sui rischi presenti in ASUGI al referente dell'associazione e al referente di ASUGI individuati nel presente documento;
- l'erogazione di un corso di formazione relativo ai rischi specifici del volontario. Prima dell'inizio dell'attività presso le strutture di ASUGI, il volontario è tenuto a frequentare il suddetto corso di formazione e a darne evidenza al dirigente per la sicurezza o al preposto della struttura in cui svolgerà le attività oggetto

della convenzione;

- l'utilizzo, qualora necessario, dei Dispositivi di Protezione Individuali tenuto conto della Valutazione dei rischi specifica di ciascuna struttura e secondo la specifica procedura aziendale.

Il volontario, per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, è tenuto a:

- relazionarsi e accordarsi sempre preventivamente con il dirigente per la sicurezza e/o con il preposto della struttura in cui presta servizio;
- rispettare tutte le disposizioni ed i regolamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gestione delle emergenze previsti all'interno delle strutture di ASUGI.

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed

igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall'ASUGI, l'Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l'ASUGI da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall'ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l'Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L'eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile dell'Area Dipartimentale Salute Mentale.

ART. 14 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione.

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

Qualora la ODV/APS intenda avvalersi di personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi, i costi sostenuti per i medesimi saranno ammessi a compartecipazione da parte dell'ASUGI purché sia garantito che almeno il 60% delle ore relative a ciascun periodo di rendicontazione sia svolto da operatori volontari.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 15 - Tutela dei dati personali.

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'associazione con apposito successivo atto, previa valutazione di impatto effettuata per il tramite del DPO aziendale, è nominato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI.

ART. 16 – Codice di comportamento.

L'associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 17 - Foro competente.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 18 – Spese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 Per l'imposta di registro si applica quanto previsto dall'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit..

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto, nella data delle rispettive firme digitali

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Il Direttore ad interim della S.C. Affari Generali e Patrimonio
dott.ssa Federica Berni

Per l'A.T.S. Arià APS e Club Zyp ODV

Il legale rappresentante di Arià APS (mandataria – capofila)

sig.ra Mariastella Marchioli

Per l'Associazione culturale e di volontariato di donne Luna e l'Altra – ODV

Il legale rappresentante

sig.ra Florentia Corsani

Per la Comunità di San Martino al Campo – Organizzazione di Volontariato

Il legale rappresentante

sig.ra Elena Clon

Per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Fuoric'entro ODV

Il legale rappresentante

dott.ssa Petra Papais

Per l'Associazione Samarcanda ODV

Il legale rappresentante

sig. Bruno Opatti

Per l'Accademia della Follia – Claudio Misculin APS

Il legale rappresentante

dott.ssa Angelina Pianca

Per il Comitato Territoriale Arci Trieste APS

Il legale rappresentante

sig. Taiping Bazzanella

Per l'Associazione Franco Basaglia ODV

Il legale rappresentante

sig. Massimiliano de Walderstein